

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 6 marzo 1896, *Pres. BIANCHI P., Est. SERENA; Buroni c. Giunta prov. amm. di Piacenza.*

Impiegati comunali — Sospensione dell'impiegato a tempo indeterminato — Giunta prov. amm. — Ricorso in merito — Ammissibilità (L. 1° maggio 1890 sulla giustizia amministrativa art.1, n.12).

E' ammissibile il ricorso in merito alla Giunta prov. amm. contro il provvedimento di sospensione dall'impiego per un tempo indeterminato.

La Sezione, ecc.—Attesoché la Giunta prov. amm. di Piacenza nella impugnata decisione afferma innanzi tutto la propria competenza, riconoscendosi investita di giurisdizione per decidere del ricorso prodotto dal dott. Buroni in base all'art.1, n. 12, della legge 1° maggio 1890 sull'ordinamento della giustizia amministrativa. Ora, sebbene nel n.12 del citato articolo si parli di ricorsi contro le deliberazioni con le quali gl'impiegati sieno stati sospesi per un tempo maggiore di tre mesi, pure non si può non riconoscere che la Giunta prov. amm. di Piacenza abbia esattamente e fedelmente interpretata la legge e lo spirito che la informa, ritenendo che anche per le sospensioni a tempo indeterminato, come quella inflitta al dott. Buroni, la Giunta prov. amm. debba decidere pronunciando in merito.

Con la legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa, agl'impiegati comunali per l'innanzi privi di qualsiasi garanzia amministrativa o giudiziaria fu concesso un doppio rimedio per impugnare innanzi la Giunta provinciale le deliberazioni lesive dei loro interessi, e alla Giunta provinciale fu data un'attribuzione contenziosa, in alcuni casi estesa al merito, in altri limitata alla sola illegittimità, secondo la maggiore o minore gravità del provvedimento disciplinare che si vuole impugnare. Ora chi volesse sostenere che la Giunta prov. amm. non possa decidere in merito dei ricorsi contro le deliberazioni di sospensione a tempo indeterminato riuscirebbe indirettamente a togliere ogni efficacia alle provvide disposizioni della legge, imperocché la sospensione a tempo indeterminato potendo durare anche oltre i tre mesi, gl'impiegati i quali non impugnassero nel termine prescritto dall'art.4 della legge il provvedimento di sospensione, non potrebbero più farlo, e per conseguenza rimarrebbero spogliati di quella garanzia che ad essi la legge ha voluto accordare.

Né si dica che la sospensione a tempo indeterminato inflitta dal sindaco può essere ridotta o limitata dalla Giunta o dal Consiglio comunale, dovendo il sindaco, a mente dell'art.131, n.11, della legge com. prov., riferirne nella prima adunanza alla Giunta o al Consiglio, secondo le rispettive competenze di nomina, perché talvolta accade che le riunioni del Consiglio siano arbitrariamente ritardate, e non è raro il caso che la sospensione a tempo indeterminato venga determinata al principio della loro straordinaria gestione dai commissari regi, i quali per le vigenti leggi possono durare in ufficio sei mesi. (*Omissis*).

Per questi motivi, rigetta, ecc.